

sima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 639 7.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'importazione di taluni prodotti di acciaio originari della Federazione russa — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 650 11.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004) 654 13.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 660 13.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 671 14.10.2004 Proposta di regolamento che adotta misure autonome e transitorie in vista dell'apertura di un contingente tariffario comunitario per

alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 673 15.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio su una posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo alle modifiche della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 677 18.10.2004 Proposta di decisione del consiglio relativa alla posizione della comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le comunità europee e la Romania — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 728 1 29.10.2004 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 728 2 29.10.2004 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 728 3 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 729 1 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e l'Albania sui principi generali della partecipazione dell'Albania ai

programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 2 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 3 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 4 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 5 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 730 29.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 732 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989, il regolamento (CE) n. 1267/1999, il regolamento (CE) n. 1268/1999 e il regolamento (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 739 26.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 741 9.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 754 1 18.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 754 2 18.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le

Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 761 16.11.2004 Proposta di regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 764 29.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 772 2 6.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 804 10.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 830 23.12.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 842 23.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri)*;

COM(2004) 844 28.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2005) 2 12.1.2005 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, del 1° febbraio 2005 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi dell'Unione europea che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2005, del 19 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*GU CE C 25 E*) — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

Posizione comune (CE) n. 2/2005, del 24 settembre 2004, definita dal Consiglio,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (*GU CE C 25 E*) — alle Commissioni riunite VII (*Cultura*) e IX (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 3/2005, del 7 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (*GU CE C 25 E*) — alla IX Commissione permanente (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 4/2005, del 21 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (*GU CE C 25 E*) — alla VII Commissione permanente (*Cultura*);

Posizione comune (CE) n. 5/2005, del 12 novembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (*GU CE C 25 E*) — alla X Commissione permanente (*Attività produttive*).

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, del 15 febbraio 2005 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi dell'Unione europea che sono

stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 6/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (*GU CE C 38 E*) — alla X Commissione permanente (*Attività produttive*);

Posizione comune (CE) n. 7/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (*GU CE C 38 E*) — alla XI Commissione permanente (*Lavoro*);

Posizione comune (CE) n. 8/2005 definita dal Consiglio il 29 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (*GU CE C 38 E*) — alla VI Commissione permanente (*Finanze*);

Posizione comune n. 9/2005 definita dal Consiglio del 29 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU CE C 38 E*) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di febbraio 2005 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Garante del contribuente.

Il Garante del contribuente per la regione Veneto, con lettera in data 17 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-*bis*, n. 42).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 24 feb-

braio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Andrea Lorenzoni, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte;

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibellini.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 febbraio 2005, a pagina 4, prima colonna, dalla prima alla terza riga, in luogo delle parole: « Norme interpretative in materia di tutela della locazione » devono leggersi le seguenti: « Norme in materia di locazioni ad uso abitativo e di edilizia residenziale ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 febbraio 2005, pagina 3, prima colonna, dodicesima riga, sostituire il nome: Mattioli, con: Matteoli.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA
DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EU-
ROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST
PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI
CRIMINALITÀ (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO
DAL SENATO) (4293-B)**

(A.C. 4293-B – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 4293-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Assistenti del membro nazionale).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

(A.C. 4293-B – Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

*(Poteri del membro nazionale
dell'Eurojust).*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di crimi-

nalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

(A.C. 4293-B – Sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di

362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**MOZIONI CÈ ED ALTRI N. 1-00410 E SPINI ED ALTRI N. 1-00426
SULLA POSIZIONE DEL GOVERNO IN ORDINE AL PROCESSO DI
ADESIONE DELLA TURCHIA ALL'UNIONE EUROPEA**

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessi che:

il primo atto che ha significativamente avvicinato Unione europea e Repubblica turca è l'accordo di associazione del 1964, con il relativo protocollo addizionale del 1970, che ha creato tra le due controparti un'unione doganale;

lo stesso accordo prevedeva l'avvio e lo sviluppo di un'azione graduale, avente per obiettivi finali la libera circolazione dei lavoratori e lo stabilimento di un regime preferenziale per lo scambio di prodotti agricoli;

tale regime preferenziale non risulta essere stato del tutto rispettato dal Governo di Ankara, che, dal 1996, applica restrizioni all'importazione di animali vivi di specie bovina e limitazioni all'importazione di carne di manzo, espressamente vietate dall'accordo di associazione stesso;

l'accordo sopra menzionato ha comunque permesso di stabilire un regime speciale per l'accesso di lavoratori turchi al mercato europeo e di introdurre particolari disposizioni relative alla sicurezza sociale, come stabilito dalle decisioni 1/80 e 3/80 del Consiglio d'associazione;

dal 1999, sulla base degli articoli 13 e 14 dell'accordo di associazione, sono in corso negoziati sui temi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di

servizi (autonomi rispetto a quelli di adesione, seppure sia possibile il loro eventuale assorbimento in questi ultimi);

la domanda ufficiale di adesione della Turchia all'Unione europea è datata 12 aprile 1987;

a partire dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, e ancor più dopo la pubblicazione dell'*Agenda 2000* avvenuta nel 1997, l'allargamento è diventato l'argomento centrale nell'agenda dei Consigli europei;

la Commissione europea ha iniziato dal 1997 a stilare rapporti annuali sui progressi compiuti dai Paesi candidati sulla strada delle riforme richieste ai fini dell'adesione, rapporti che costituiscono la base su cui il Consiglio prende le sue decisioni nell'ambito dei negoziati;

al Consiglio di Helsinki è stata avviata nel 1999, con tredici Paesi candidati, la strategia di pre-adesione, che si è concretizzata in un dialogo politico rafforzato, nella partecipazione dei candidati ai programmi comunitari (in primo luogo, a quelli di aiuto finanziario, come il *Phare* e il *Sapard*, e a quelli posti in essere dalla Banca europea per gli investimenti), nell'istituzione di un partenariato per l'adesione, nell'elaborazione di un processo per l'esame analitico dello stato di recepimento della normativa e del rispetto dei parametri comunitari, nonché nel riconoscimento del diritto degli aspiranti membri dell'Unione europea ad essere considerati

« associati » ad alcuni organi europei e a partecipare alle riunioni organizzate tra i Paesi candidati e l'Unione europea nel quadro del processo di adesione;

i parametri indispensabili per l'accesso, fissati nel 1993 dal Consiglio europeo di Copenaghen, consistono: *a)* in criteri politici, identificati nell'esistenza di istituzioni democratiche stabili, nell'affermazione dello Stato di diritto, nella tutela dei diritti umani, nel rispetto e protezione delle minoranze; *b)* criteri economici, quali l'esistenza di un'efficiente economia di mercato e la capacità di competere in seno al mercato europeo, in linea con i criteri esposti nel trattato di Maastricht; *c)* criteri legislativi, che si misurano sulla capacità di assumersi gli impegni connessi alla *membership* dell'Unione europea ed all'applicazione della legislazione comunitaria;

a quest'ultimo proposito, già il Consiglio di Madrid del 1995 aveva sottolineato l'importanza non solo di incorporare l'*aquis comunitario*, ma di essere in grado di assicurare la sua effettiva applicazione attraverso strutture amministrative e giudiziarie appropriate;

il vero e proprio partenariato di adesione della Turchia è stato siglato solo nel marzo 2001, dopo tutti quelli degli altri Paesi candidati;

il Consiglio europeo di Copenaghen del 2002 aveva stabilito il calendario delle altre accessioni, rimandando ogni decisione in merito all'avvio dei negoziati con la Turchia al vertice dei Capi di Stato e di Governo del 17 dicembre 2004;

come forma di raccomandazione al Consiglio, la Commissione europea ha reso pubblico il 6 ottobre 2004 un documento in cui si riassume l'analisi della situazione turca in rapporto al rispetto dei principi di Copenaghen: si fornisce un'analisi del possibile impatto dell'adesione della Turchia all'Unione europea e si formula una serie di proposte riguardo al futuro svolgimento del dialogo con Ankara;

nonostante le pressioni di Ankara e dei commissari europei coinvolti diretta-

mente, nonché di alcune cancellerie europee, la Commissione europea non ha ritenuto opportuno raccomandare l'apertura incondizionata dei negoziati di adesione, ma ha preferito suggerire un percorso di lungo periodo, che potrebbe concludersi con l'adesione, ma anche essere interrotto in qualsiasi momento « in caso di serie violazioni dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali e dello Stato di diritto su cui l'Unione si fonda »;

nello stesso rapporto, la Commissione europea ha rilevato come la Turchia soddisfi solo « sufficientemente » i criteri richiesti per l'adesione e come molte delle misure richieste dall'Unione europea siano state per ora predisposte, ma non completamente attuate, come nei casi della legge sulle associazioni, del nuovo codice e delle leggi sulle corti d'appello, mentre per quel che riguarda il codice di procedura penale, la legge sulla polizia giudiziaria e quella sull'esecuzione delle pene la Commissione europea ha subordinato il proprio parere favorevole alla loro effettiva adozione entro dicembre 2004;

accogliendo le osservazioni della Commissione europea, il Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 ha deliberato un avvio « condizionato » dei negoziati con Ankara, i quali potrebbero essere sospesi in un successivo momento ed il cui esito, l'adesione della Turchia all'Unione europea, non può essere garantito sin d'ora;

tutti i rapporti sulla Turchia stilati in questi anni dalla Commissione europea, incluso il più recente, fanno riferimento in via primaria al mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel testo della già richiamata raccomandazione al Consiglio si afferma, infatti, chiaramente che la Commissione europea vede un segno di progresso nell'adozione da parte di Ankara delle convenzioni internazionali sui diritti umani, ma si sottolinea, altresì, che 388 persone hanno formalmente denunciato violazioni dei diritti umani nel solo periodo che va dal gennaio al giugno 2004. Molti episodi di tortura e

maltrattamenti continuano a verificarsi. È segnalato, altresì, un significativo numero di casi nei quali la libera manifestazione del pensiero è stata perseguita e punita. Fra questi, ve ne è uno risalente al 1997, che è stato sanzionato il 30 novembre 2004 da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche riguardo alla libertà di stampa, viene rilevato come giornalisti, scrittori e pubblicisti siano tuttora condannati per motivi che violano i principi tutelati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Le religioni non musulmane continuano ad essere ostacolate. La corruzione resta una piaga diffusa;

in base alla geografia politica, la Turchia non può, inoltre, essere definita « territorialmente » europea, se non per quella piccolissima porzione di territorio che si estende sul settore orientale della Tracia ed è separato dal resto del Paese, di cui rappresenta meno del 10 per cento del territorio, dal Mar di Marmara, ai cui estremi si collocano gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. La maggior parte della superficie del Paese, che si estende, invece, all'intera Anatolia, è definita geograficamente « Turchia asiatica »;

considerare l'intero Paese territorio europeo equivale conseguentemente a dilatare il concetto geografico di Europa fino alle dirette frontiere dell'Armenia, dell'Azerbaijan, dell'Iran, dell'Iraq e della Siria, stravolgendo completamente la configurazione del continente presente nell'immaginario collettivo di ogni cittadino europeo;

la Turchia e l'Impero ottomano, di cui la stessa è l'erede diretta, hanno percorso storicamente itinerari diversi, indipendenti o confliggenti con quelli dei maggiori Stati europei, sia per motivi geografici che culturali;

L'Impero ottomano ha costituito per secoli l'incarnazione del califfato, suprema autorità riconosciuta come elemento unificante e guida della *Umma* islamica, istituzione basata su una commistione indefinita di religione e politica, custode dei pilastri dell'*islam* e promotrice anche della

jihad, la guerra santa contro gli infedeli; quello stesso califfato, che, dopo aver posto solide radici in Medio Oriente e Nordafrica, è venuto in contatto con l'Occidente cristiano nei Balcani, dando vita a sanguinose guerre di conquista;

dopo la presa di potere di Mustafà Kemal Atatürk e la conseguente proclamazione della laicità dello Stato secondo un modello tipicamente occidentale e l'avvio di una politica di neutralità regionale, lo sguardo turco ha tuttavia continuato a rivolgersi prevalentemente verso est, inducendo Ankara a siglare proprio con l'Unione sovietica il primo trattato internazionale del nuovo Stato turco;

durante la seconda guerra mondiale la Turchia ha optato fino all'ultimo per la neutralità, ad ulteriore conferma del suo fondamentale disinteresse per le faccende europee. La sua dichiarazione di guerra alla Germania del 1945 è stata praticamente acquisita dalla Francia, in cambio della cessione della regione ottomana di Alessandretta, un territorio da sempre rivendicato dalla Turchia;

solo le forti rivendicazioni staliniste sulle regioni orientali della Turchia hanno spinto Ankara a riavvicinarsi ai Paesi occidentali e ad entrare a far parte dell'Alleanza atlantica. In questo modo la Turchia, unico membro musulmano della Nato e anello di congiunzione con l'Asia, si è ritagliata il ruolo di Paese strategico per l'Occidente e, soprattutto, per gli Stati Uniti, prima come guardiano degli stretti e baluardo meridionale nei confronti dell'Unione sovietica durante la guerra fredda, poi come base di azione in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo;

la particolare caratteristica di Paese transcontinentale ha spinto la Turchia a sviluppare la propria azione diplomatica lungo più direzioni, associando all'asse con l'Europa e gli Stati Uniti il ristabilimento di strette relazioni con i Paesi turcofoni dell'Asia centrale ed ex-sovietica, in particolare l'Azerbaijan, e la ripresa dei propri rapporti con alcuni Stati balcanici, come l'Albania, a maggioranza

musulmana, e la Macedonia, con i quali Ankara condivide l'antagonismo verso la Grecia;

un'ulteriore direttrice strategica della politica estera turca è costituita dalla recente impegnativa alleanza militare stretta con Israele nel 1996, che ha dato vita al cosiddetto asse del « contro-accercchiamento »;

si osserva con preoccupazione come:

a) la Turchia ancora non riconosca la Repubblica di Cipro, membro a pieno titolo dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, consideri inaccettabile la richiesta europea di procedere al riconoscimento e sia tuttora fortemente presente con le proprie forze armate nella parte settentrionale dell'isola, di cui ha più volte minacciato l'annessione al proprio territorio metropolitano;

b) l'affermarsi di un partito islamico alla guida del Paese sia stato più volte impedito solo dall'intervento dell'esercito, custode di quella laicità dello Stato voluta dal 1923 da Mustafà Kemal Atatürk;

si sottolinea, altresì, come:

a) dietro il trionfo del Partito della giustizia e dello sviluppo (*Akp*) ci sia una storia ultratrentennale di movimenti filoislamici continuamente banditi e puntualmente risorti, la cui ascesa ha già provocato nella storia contemporanea turca tre colpi di Stato militari – nel 1960, nel 1971 e nel 1980 – oltre a una serie di interventi « minori » dell'esercito, come quello che costrinse il *Refah* ad abbandonare il potere nel 1997;

b) il Partito per la giustizia e lo sviluppo, al Governo del Paese dal 2002, nelle dichiarazioni ufficiali sconfessi l'intenzione di riallacciarsi all'ideologia islamica radicale, che, di fatto, le sarebbe preclusa dalla Costituzione;

c) il suo *leader* Erdogan sia, però, stato incarcerato nel 1998 per « istigazione all'odio religioso », con una sentenza con-

fermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver recitato in pubblico alcuni versi del poeta nazionalista Ziya Gokalp: « Le nostre moschee sono le nostre caserme, le cupole i nostri caschi, i minareti le nostre baionette e i fedeli i nostri soldati »;

d) in conseguenza di ciò, ad Erdogan sia stata impedita qualsiasi attività politica per cinque anni dalla Corte costituzionale, che ha messo fuori legge immediatamente il *Refah* (Partito della prosperità), che lo stesso Erdogan dirigeva a quell'epoca: decisione anch'essa successivamente approvata, nell'agosto 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato la messa al bando del *Refah* necessaria « alla protezione della società democratica »;

e) dopo la dissoluzione del Partito della prosperità, il movimento islamista si sia ricomposto in seno al Partito della virtù (*Fazilet*), anch'esso costretto alla clandestinità nel giugno 2001 per « attività anti-laiche », in base ad una pronuncia della Corte costituzionale provocata dalla scelta della deputata Merve Kavakci di presentarsi in Parlamento coperta dallo *chador*;

f) ancora pochi anni or sono Erdogan sostenesse che « non si può essere laici ed islamici al tempo stesso » e che « un miliardo e mezzo di musulmani (...) in tutto il mondo aspettano che il popolo turco si sollevi. Con l'aiuto di Allah ci solleveremo e comincerà la grande ribellione »;

g) l'anima islamista del partito di governo non possa essere sconfessata facilmente dal suo *leader*, riflettendo una mentalità integralista diffusa nella politica e ancor più nella società non urbana della Turchia: ne è stata una recente riprova la circostanza che la proposta di ripenalizzazione dell'adulterio sia rientrata in *extremis* solo per non compromettere il rapporto del Commissario europeo all'allargamento;

si stigmatizza il fatto che, nonostante la Costituzione laica, proprio nei

confronti dei cristiani cattolici siano praticate dalla Turchia gravi forme di discriminazione, denunciate a più riprese da monsignor Giuseppe Bernardini, vescovo di Smirne. Infatti, se la fede cattolica può essere professata nei luoghi di culto, essa non può essere espressa all'esterno, esattamente come accade nella vicina Repubblica islamica dell'Iran, e la Chiesa cattolica, a differenza di quanto è riconosciuto ad armeni, caldei ed ortodossi, non è considerata un soggetto dotato di propri diritti giuridici e non può, quindi, possedere beni, né istituire enti, né, di fatto, esercitare alcuna attività organizzata autonoma;

si osserva come:

a) se si rinuncia a definire l'idea di Europa facendo riferimento alla sua identità culturale cristiana, ad uno spazio geografico definito, al suo percorso storico ed alle sue caratteristiche culturali, per poggiarla esclusivamente su *standard* economici e legislativi, nulla vieti di prospettare, dopo quella della Turchia, l'ipotesi dell'adesione di altri Paesi ben più in linea con l'*aquis comunitario*, come Israele, e, in prospettiva, l'ingresso di tutti i Paesi del bacino Mediterraneo, alcuni dei quali, come il Marocco e la Tunisia, hanno in effetti già richiesto l'adesione;

b) l'Unione europea debba mantenere una completa autonomia di giudizio sulle questioni che riguardano il proprio allargamento;

c) molti intellettuali, storici ed esponenti politici abbiano già espresso, anche a titolo personale, la propria contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, primo fra tutti il presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard d'Estaing, che in un'intervista al quotidiano *le Monde* ha affermato che la Turchia non è un Paese europeo e che il suo ingresso nell'Unione europea sarebbe « la fine dell'Europa », aggiungendo che « la sua capitale non è in Europa ed il 95 per cento della sua popolazione vive al di fuori dell'Europa ». Secondo l'ex Presi-

dente francese, i sostenitori della candidatura di Ankara sono, inoltre, « avversari dell'Unione europea »;

d) lo storico Jaques Le Goff abbia affermato pubblicamente, allo stesso modo, di essere contrario alla Turchia in Europa, perché la Turchia non fa parte dell'Europa, per ragioni storiche, geografiche e culturali;

e) l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, promotore e protagonista della costruzione dell'Unione europea e figura certamente non contraria all'allargamento, in un incontro-conferenza svoltosi nella Sala della lupa della Camera dei deputati abbia rilanciato il suo ideale di Europa, che « non può essere solo economia e mercato del lavoro », ma deve spingersi verso una più profonda « dimensione morale e spirituale », che costituisce il vero patrimonio storico e culturale del vecchio continente, i cui simboli sono « la croce cristiana, l'umanesimo, l'illuminismo », esprimendo nel contempo la sua contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea;

f) in Francia la prospettiva dell'adesione della Turchia abbia sollevato grandi perplessità tra la popolazione e tra gli esponenti politici di maggioranza ed opposizione, di cui si è fatto da ultimo interprete anche il nuovo *leader* dell'*Ump*, Nicolas Sarkozy, costringendo il Presidente Jacques Chirac a ribadire pubblicamente la possibilità per la Francia di esercitare il proprio diritto di veto in seno al Consiglio europeo in tema di allargamento e di avalare l'opportunità di procedere ad una consultazione referendaria nel Paese, prima di assumere nuovi impegni con la Turchia;

g) in Germania, il secondo partito del Paese, la *Cdu*, stia da tempo richiamando l'attenzione sullo snaturamento dell'idea di Europa che conseguirebbe all'ingresso di un Paese islamico. I rappresentanti della *Cdu* hanno già assunto iniziative, come quella di inviare una lettera ai Governi europei di centro-destra, in cui si propone di dar vita ad un partenariato strategico e privilegiato con Ankara, in alternativa all'adesione *tout court*, e come

quella di promuovere una raccolta di firme per sondare l'opinione dei tedeschi in merito ai negoziati con la Turchia;

si evidenzia, infine, come:

a) con una popolazione di 70 milioni di abitanti, che diventeranno 90 milioni nel 2015, la Turchia sia destinata a divenire il Paese più popoloso dell'Unione europea, acquisendo il diritto ad un'amplessima rappresentanza in seno al Parlamento europeo e ad una ponderazione dei voti in Consiglio superiore a quella della stessa Germania;

b) l'incompatibilità tra l'eredità storica europea e la Turchia sia chiarissima anche agli occhi degli stessi politici turchi: proprio il 7 ottobre 2004 all'indomani del rapporto della Commissione europea, un autorevole esponente del Governo di Ankara ha dichiarato a *la Repubblica* che « quando la Turchia entrerà nell'Unione, l'Europa non sarà più la stessa e dovrà addirittura chiamarsi con un altro nome »;

impegna il Governo:

a mantenere un confronto costante con il Parlamento in merito all'evolversi dei negoziati, adeguandosi, in ogni futuro vertice europeo, agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento;

ad adottare le necessarie iniziative normative per rendere possibile una consultazione referendaria sull'adesione della Turchia all'Unione europea, in tempo utile rispetto alla conferenza intergovernativa che deciderà di tale adesione;

a promuovere un ampio dibattito sul concetto di Europa, a prescindere dai criteri di Copenaghen, che non hanno alcuna caratterizzazione identitaria e sono stati formulati in un contesto storico completamente diverso da quello attuale.

(1-00410) (*Nuova formulazione*) « Cè, Guido Giuseppe Rossi, Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Didonè, Luciano

Dussin, Guido Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Sergio Rossi, Stucchi, Stefani, Vasson ».

(3 dicembre 2004)

La Camera,

condivisa la decisione del Consiglio europeo di aprire il negoziato per l'adesione della Turchia sulla base dei contenuti individuati nelle modalità di conduzione del negoziato, anche auspicando nel corso del negoziato la trattazione dei temi relativi ai conflitti e al riconoscimento dell'esistenza di minoranze nazionali e dei loro diritti

impegna il Governo

ad agire di conseguenza.

(1-00426) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Spini, Mattarella, Ranieri, Giovanni Bianchi, Cima, Intini, Mantovani, Cusumano, Calzolaio, Sereni, Bellillo, Crucianelli, Folena, Cabras ».

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

preso atto del dibattito, in sede di discussione generale, sulla mozione n. 1-00410 a firma Cè ed altri,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, le necessarie iniziative normative, per rendere possibile nel nostro Paese una consultazione referendaria sull'adesione della Turchia all'Unione europea.

(6-00101)

Cè.

PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2436 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*sul testo del provvedimento elaborato
dalle Commissioni di merito:*

considerato che il provvedimento prevede il trasferimento di numerose funzioni in materia regolamentare, di attività di vigilanza e di poteri sanzionatori alla Consob e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il cui esercizio implica la disponibilità, da parte dei due organismi, di adeguate risorse finanziarie e professionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

per quanto concerne la Consob, la previsione, all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2004, approvato in prima lettura alla Camera e in corso di esame al Senato, dell'incremento della relativa pianta organica per centocinquanta unità, appare idonea a consentire alla Commissione lo svolgimento delle nuove funzioni che alla stessa sono attribuite;

gli oneri derivanti dal conferimento delle competenze in materia di concorrenza bancaria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 26, possono quantificarsi in 2.400.000 euro annui;

rilevato che:

appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria ai commi 1 e 2 dell'articolo 29, a fine di stabilire che alla corresponsione degli indennizzi ai risparmiatori e agli investitori si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento al Governo, che appaiono investire il complesso della disciplina del settore finanziario e creditizio, giustifica la previsione, all'articolo 42, dell'obbligo di

corredare gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di relazione tecnica e di trasmettere gli stessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario in modo da consentire un'accurata verifica degli eventuali effetti sulla finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 26.206;

all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: « in favore degli investitori e dei risparmiatori » siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 29, comma 2, dopo le parole: « per i risparmiatori e gli investitori » siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 42, comma 1, primo periodo sia sostituito dal seguente:

« Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. »

con le seguenti osservazioni:

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.201, 13.207, 18.1, 18.2, 18.219, 19.3, 19.204, 20.201, 21.3, 21.200, 23.3, 26.3, 29.14, 29.208, 29.209, 29.211 e sugli articoli aggiuntivi 18.01, 20.0201, 023.0200, 28.0201, 39.0200, 39.0203, 39.0204, 40.0200, 42.0200 e 42.0201, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.215 e 19.205, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2, nonché sugli emendamenti 8.250 e 8.251 delle Commissioni.

(A.C. 2436 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori).

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di